



Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della  
ricerca  
Ufficio legislativo

Seduta Commissione Istruzione 1 marzo 2016

Interrogazione n. 3-02358 Sen. Moronese

L'interrogazione ora in trattazione si riferisce al contenzioso in essere tra l'Università di Cassino e del Lazio meridionale ed alcuni collaboratori esperti linguistici CEL - ex lettori e CEL.

In generale, si tratta di un contenzioso che ha interessato gran parte delle Università italiane e che ha avuto esiti giudiziali differenti. Per il caso specifico, si forniscono le notizie acquisite direttamente dal citato Ateneo in data 29 gennaio 2016.

L'oggetto principale di tale contenzioso riguarda le richieste dei CEL di vedersi riconosciuta una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto. In riferimento allo specifico contenzioso che ha riguardato l'Università di Cassino, l'adeguamento retributivo è richiesto a far data dal 1996 e la domanda giudiziale è relativa al riconoscimento della retribuzione del Professore Associato confermato a tempo pieno e solo in subordine a quella del Ricercatore confermato a tempo pieno.

Nei giudizi che si sono conclusi in primo grado nel 2012, il Tribunale di Cassino ha riconosciuto per i collaboratori linguistici la retribuzione del Ricercatore confermato a tempo definito, disapplicando la normativa del contratto collettivo di comparto che disciplina le mansioni e la retribuzione, mentre per i CEL- ex lettori ha disapplicato la norma di cui all'art. 26 della legge n. 240 del 2010 (c.d. Legge Gelmini).

Tali decisioni sono state messe in esecuzione dai lavoratori e la Corte di Appello di Roma ha sospeso l'esecutività delle sentenze con riferimento alla metà dei lavoratori (7 su 14); gli altri 7 lavoratori, che non si sono visti sospendere l'esecuzione, hanno ottenuto l'assegnazione delle somme di cui al pignoramento eseguito presso il terzo tesoriere.

L'Università ha in ogni caso proposto appello nel merito avverso dette sentenze.

Per quanto attiene al licenziamento, l'Università di Cassino, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione, ha proceduto - tra i molti altri provvedimenti assunti - alla chiusura del Centro linguistico di Ateneo e dunque al licenziamento dei CEL-ex lettori, i quali non hanno potuto essere utilmente ricollocati data la infungibilità delle loro mansioni. Parimenti non sono stati rinnovati i contratti a termine con riferimento ad altri CEL.

A seguito dell'impugnazione del provvedimento di licenziamento collettivo da parte degli interessati, il Tribunale di Cassino ha reintegrato i lavoratori nel posto di lavoro,



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

motivando su di una presunta violazione dei criteri di scelta. A tale riguardo, l'Università ha rappresentato l'impossibilità di eseguire in concreto l'ordine di reintegrazione stante l'avvenuta soppressione del Centro linguistico e la conseguente assenza di mansioni da assegnare al suddetto personale.

Anche avverso tale ordinanza l'Università di Cassino ha proposto opposizione, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Cassino che deve definire il giudizio di primo grado.

L'Ateneo ha comunicato, al fine di definire la controversia, la disponibilità ad un componimento transattivo complessivo, relativo sia alle pretese per differenze retributive che all'impugnato licenziamento. Al riguardo, si segnala che, previo parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, sono stati già conclusi diversi accordi transattivi con una parte dei lavoratori e stanno per essere definite le ulteriori conciliazioni con la restante parte.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Ateneo si precisa, altresì, che per la copertura delle somme da corrispondere ai CEL, a seguito dell'ordinanza di reintegra, nel capitolo di spesa denominato "spese legali" del bilancio unico di previsione dell'Ateneo 2013, è stato comunicato che tale locuzione si riferisce propriamente alle somme dovute ai lavoratori in ottemperanza di detta ordinanza di reintegrazione. Quanto alla variazione in bilancio di dette somme riportate nel rendiconto finanziario 2013, sotto la voce "spese per la didattica", è dovuta ad un mero errore materiale ed in ogni caso del tutto irrilevante in quanto i lavoratori hanno regolarmente percepito quelle somme..